

TRIBUNALE DI VENEZIA

PROC. EX ART. 702 BIS CPC n. 4039/2016 RG , promosso da [REDACTED]

in punto: protezione internazionale - impugnazione ex art 35 D.lvo 25/2008

Il Giudice

visti gli atti e documenti, sentito il ricorrente, a scioglimento della riserva formulata all' esito dell' udienza di comparizione delle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) FATTO

Il ricorrente, cittadino originario del Pakistan (di Guijranwala nella regione del Punjab) ha avanzato domanda di protezione internazionale allegando di essere, nel suo paese di origine, minacciato di morte per avere abbandonato l' azienda di armi dove si è trovato, senza iniziale consapevolezza dell' oggetto dell' attività, a lavorare.

Si legge al riguardo in ricorso che il ricorrente, *"originario della città di Gujranwala nel Punjab ove lo stesso ha dichiarato di aver vissuto e lavorato, sino a Giugno 2013, come carpentiere, e dalla quale si è allontanato per trasferirsi in Peshawar di fatto rispondendo ad una proposta di lavoro apparentemente più allettante. 3. Lo stesso, quindi, giunto nella detta città ed iniziato a lavorare presso questa nuova azienda, si è presto reso conto, da un lato, che tale azienda si producevano armi e munizioni, e dall'altro lato che non avrebbe ricevuto alcuna paga e sarebbe stato invece tenuto in una condizione di totale asservimento nei confronti dei proprietari 4. Visto quanto sopra, assieme ad un altro coetaneo dipendente della stessa azienda, ha progettato una vera e propria fuga, nel corso della quale sarebbero stati inseguiti dalle guardie dell'azienda; inseguimento durante il quale sarebbero addirittura stati oggetto di ripetuti spari con arma da fuoco, da parte degli inseguitori, ed a seguito del quale avrebbe raggiunto fortunatamente la città di Rawalpindi. 5. Il ricorrente ha dichiarato di aver avvisato casa, con l'intenzione di farvi ritorno ma di essere stato invitato dal padre a non tornare, atteso che nel frattempo gli aguzzini dell'azienda di Peshawar sarebbero andati a cercarlo proprio a casa. 6. La situazione si sarebbe fatta quindi ancor più tesa nei giorni successivi, tanto che finanche la famiglia sarebbe stata soggetta alle minacce di queste persone, ed avrebbe dovuto lasciare la città cercando altrove rifugio. 7. Solo con l'aiuto economico di uno zio, il ricorrente avrebbe lasciato il Paese alla volta della Libia, ove avrebbe vissuto e lavorato nella città di Misurata sino alle vicende dell'estate 2014 che l'avrebbero obbligato a spostarsi a Tripoli ove avrebbe lavorato e reperito i fondi per imbarcarsi e giungere quindi in Italia".*

La competente Commissione Territoriale ha rigettato l' istanza per mancanza di prova e non plausibilità della vicenda allegata ed inoltre per insussistenza nel paese, sulla base delle informazioni delle organizzazioni internazionali, di una condizione di conflitto generalizzato.



Con il ricorso in esame tale decisione è impugnata per: 1) erroneo apprezzamento dei fatti da parte della Commissione; 2) sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della richiesta protezione internazionale in ragione della specifica situazione personale da un lato e della situazione politica, economica, sociale del paese di provenienza dall'altro.

La Commissione non si è costituita .

Il procedimento è stato istruito con audizione dell'interessato.

## 2) FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In generale il c.d. diritto di asilo è regolato da tre istituti, ovvero lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso umanitario, secondo le previsioni del D. Lvo n. 251/2007 in attuazione della Direttiva 2004/83/CE + art 32 d.lvo 25/2008, pertanto *"non v'è più alcun margine per la diretta applicazione dell'art. 10, 3° comma Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione"* (Cass. ord. n. 10686/2012).

In particolare :

- a) la qualifica di rifugiato politico - prevista dall' art 2 lett f) d.lgs 251/2007 tenuto conto della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ratificata dall' Italia con legge 722/1954 - richiede quale requisito determinante il fondato timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica; la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. ord. 10177/2011); dunque la generica gravità della situazione politica di uno Stato, le difficili condizioni economico-sociali, e la stessa mancanza di esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé elementi sufficienti per concedere la protezione richiesta essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di origine, appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della personale;
- b) la protezione sussidiaria - prevista dagli artt 2 lett h) + 14 lett a), b) e c) d.lgs 251/2007 - è finalizzata ad evitare il rischio effettivo di danno grave alla persona, segnatamente di subire: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (non di



transito); c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, dunque esposizione alla c.d. violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 lett. c) D. Lvo n. 251/2007);

- c) la protezione umanitaria - ossia il permesso regolato dall'art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008 - richiede l'esistenza di "*gravi motivi di carattere umanitario*", tra i quali sono annoverabili a titolo esemplificativo ragioni di salute o di età, grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, ecc. ; la misura si concretizza in un permesso di soggiorno ossia è costituita da un rimedio avente carattere temporaneo, commisurato alla presumibile durata della situazione emergenziale; secondo Cass. n. 24544/2011 tale forma di protezione è in effetti "*...correlata a un predeterminato arco di tempo, e spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, e aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)*".

Nessuna previsione normativa assume a presupposto della tutela ragioni di natura puramente economica e/o situazioni di criminalità comune non riconducibili ad una situazione emergenziale connotata da oggettiva temporaneità eventualmente idonea a fondare la concessione del permesso per ragioni umanitarie.

L' impianto complessivo della normativa giustifica il riferimento alla sola situazione del paese di origine, in particolare della specifica area di provenienza del richiedente.

Irrilevante risulta dunque la condizione del/ diverso/i paese/i, quali ad esempio la Libia, dove il medesimo richiedente si sia trovato a transitare o a permanere per qualche tempo durante il viaggio di allontanamento dal suo paese di origine.

### 3) ONERE PROBATORIO

Sul piano probatorio, chi intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato deve provare il pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio "*con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il*



*richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente" (Cass. sent. n. 26278/2005).*

Ai sensi dell' art 3 del d.lgs 251/2007 :

- ex comma 1: il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda;
- ex comma 5: qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Dunque l' interessato deve fornire elementi, anche in via presuntiva ma con un sufficiente grado di verisimiglianza, circa il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l'effettività e l'attualità di esso; in assenza di prova deve quantomeno dimostrare di essere credibile, così assolvendo all' onere di prova in misura attenuata ed inoltre senza applicazione rigida del principio dispositivo, bensì beneficiando di un obbligo di cooperazione dell' AG nell' accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio.

Secondo Cass. n. 16221/2012 *"in tema di protezione internazionale dello straniero gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova".*

#### 4) MERITO



La specifica vicenda del richiedente, ossia le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e ostative al rimpatrio, risulta esposta in modo sufficientemente dettagliato e coerente, ma non integra in sé presupposto per la concessione dello status di rifugiato in quanto non vi attiene alcuna persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o opinione politica, bensì unicamente una condotta di sopruso e aggressione fisica da parte di singoli rientrante nella sfera della criminalità comune.

Ricorre tuttavia l'ulteriore ipotesi di c.d. esposizione a violenza generalizzata ex art. 14 lett. c) del d.lgs 251/2007.

Il ricorrente in sede di interrogatorio davanti a a questo giudice ha dichiarato: *“ Ho lasciato il mio paese di origine l' 1.9.2013 costretto a fuggire per le minacce di morte rivolte nei miei confronti. Mi ero trasferito nel luglio 2013 a Peshawar per trovare lavoro ; lì avevo trovato lavoro in una fabbrica di lavorazione del ferro, ma dopo circa 10 giorni tramite un collega di lavoro ho saputo che tale azienda, alle cui dipendenze lavoravamo solo io e lui e presso la quale avevamo anche l' alloggio ( azienda al piano terra e nostro alloggio al piano primo), in realtà produceva armi e munizioni. Ho quindi detto ai miei capi che il lavoro non mi interessava piu' e volevo andarmene. Loro hanno insistito per farmi rimanere perché avevano bisogno di personale. A quel punto io e il suddetto collega ce ne siamo andati; siamo proprio fuggiti nel senso che in azienda c'erano delle guardie di sicurezza lì appositamente per controllare che non andassimo via e che alla mia prima manifestazione di volontà di andarmene mi avevano picchiato. Quando siamo fuggiti, di notte, una guardia ci ha sparato e un colpo ha attinto il mio collega uccidendolo; io sono riuscito a farcela e a mettermi in salvo. Tramite un passaggio ottenuto da un camionista sono andato a Rawalpindi dove parlando a telefono con la famiglia ho saputo che quelli della fabbrica era andati a casa mia dicendo ai mie famigliari che mi stavano cercando perché avevo rubato ed anche in quanto avevano bisogno che lavorassi per loro. La mia famiglia mi ha consigliato di non tornare a casa. Sono rimasto a Rawalpindi ospite da un amico e ho consigliato ai miei parenti di raggiungermi in quanto avevo il timore che quelli della fabbrica, come avevano ucciso il mio collega, uccidessero anche loro. A Rawalpindi sono rimasto per circa un mese senza lavorare e poi, avendo saputo che quelli della fabbrica erano in città, per paura di essere ucciso, con l' aiuto di uno zio sono fuggito in Libia. Non ho denunciato le minacce alla Polizia sia in quanto non sapevo nemmeno bene i nomi dei titolari, sia in quanto la Polizia in Pakistan è corrotta e so che non avrebbe fatto niente. Se tornassi in Pakistan sarei tuttora esposto al rischio di essere ucciso , anche perché il paese, da quanto ho sentito dai Media, è tuttora afflitto da disordini e attacchi terroristici. Preciso che è mia forte volontà lavorare ed integrarmi qui in Italia e vivere sereno senza le paure che avevo in Pakistan. Appena arrivato in Italia ho in realtà lavorato sperando che questo sarebbe stato*



*utile per la richiesta di asilo, ma così non è stato; non ho potuto trovare ulteriori lavori in quanto privo di permesso di soggiorno”.*

Si tratta di versione confermativa di quella già resa alla Commissione e riportata in ricorso, priva di significativi elementi di contraddittorietà o scarsa plausibilità, tale quindi da soddisfare i presupposti per l'assolvimento dell'onere di prova attenuato nei termini indicati al paragrafo 3).

Ciò posto quanto alla storia personale del ricorrente, l'impugnazione va accolta sussistendo fondati motivi per ritenere che il Pakistan in generale e il Punjab in particolare siano interessati da situazioni di conflitto generalizzato e non adeguatamente contrastato dalle autorità statuali tali da essere fonte di pericolo per la vita del ricorrente ove vi facesse ritorno.

E infatti nella Regione di provenienza del ricorrente – il Punjab – si riscontra un elevato rischio di terrorismo e regna una situazione di conflitto generale multifattoriale non perseguito dalle Istituzioni

Dalle informazioni internazionali ( cfr EASO - Informazioni sui paesi di origine – Pakistan dell'agosto 2015 pagg. 55 e ss ), emerge che *“Nel Punjab la violenza è molto più limitata che nel Sindh, nelle FATA e nel KP. Il numero totale di attentati terroristici registrato nel Punjab nel 2014 è molto simile a quello del 2013, anche se il numero delle vittime è aumentato in modo considerevole.... Nel 2014 nel Punjab si è osservato un aumento degli episodi di violenza e dei morti rispetto al 2013 [anche se le fonti non concordano sulla percentuale.... Gli episodi di violenza segnalati comprendono attentati terroristici, scontri tra forze di sicurezza e militanti, violenze etniche/politiche, scontri settari, violenze tra comunità, rapimenti e tentate uccisioni di leader politici (534). Tra gli autori delle violenze figura il TTP, che ha rivendicato l'uccisione di tre attivisti politici sciiti il 16 gennaio 2015 a Rawalpindi. Una settimana prima otto fedeli sciiti avevano perso la vita a causa di una bomba fatta esplodere in un luogo di culto da un'organizzazione affiliata al TTP (535). Nel 2014 i talebani punjabi hanno rivendicato due attentati terroristici....Un gruppo settario temuto è il Lashkar-e-Jhangvi che, secondo il SATP, esercita un'influenza significativa nel Punjab (538). Il suo leader Malik Ishaq, accusato di oltre 100 uccisioni settarie, è stato scarcerato su ordine della magistratura nel dicembre 2014 per mancanza di prove”.*

Tale fonte dà quindi atto del fatto che nel Punjab, seppur meno colpito di altre zone del Pakistan ( quali le FATA e il Khiber ), si riscontra tuttavia una situazione di conflitto armato tra gruppi armati e polizia e tra gruppi settari brutali dal quale origina una condizione di violenza generalizzata rientrante nella previsione dell'art. 14 lett. c) del D.lgs 251/07.



Sempre dallo stesso documento emerge anche che pur nell'intensificarsi del contrasto agli atti terroristici e violenti da parte della polizia pakistana, tuttavia questa non gode di buona reputazione al punto che *come indica una relazione dello United States Institute of Peace (USIP): «la polizia in Pakistan ha una pessima reputazione e i normali cittadini spesso evitano di rivolgersi a questa istituzione per denunciare reati o presentare esposti. È opinione diffusa che la polizia sia corrotta, istituzionalmente incompetente e brutale [...]. Anche le valutazioni interne riconoscono la mancanza di credibilità della polizia agli occhi della popolazione»* ( cfr Easo- Pakistan agosto 2015 cit pag. 52 ).

Negli stessi termini il rapporto Amnesty International 2015-2016 doc. 3 ric., che dà atto della permanenza in Pakistan di una condizione di grave insicurezza generale, aggravata dall'intensificarsi di disordini e repentini e attentati, tale da esporre l' incolumità dei civili a grave rischio.

Ne deriva la spettanza del diritto alla protezione sussidiaria ex art 14 lett c) d.lgs 251/2007.

L' impugnazione va dunque accolta con compensazione delle spese attesa la natura della controversia.

**p.q.m.**

1) in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) d.lgs 251/2007;

2) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;

Si comunichi.

Venezia, 10.1.2017.

Il Giudice

